

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18  
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618  
SITO WEB: [www.ordineavvocatitreviso.it](http://www.ordineavvocatitreviso.it)

Prot. n. 2789

Treviso, li 30/04/2015

**CIRCOLARE N. 8/2015**

**A tutti gli Avvocati**

**Loro sedi**

**CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC**

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE:  
aggiornamento su chiarimenti ministeriali e prassi**

E' necessario rendere noti agli iscritti alcuni profili di novità relativi alle procedure semplificate di cui all'oggetto.

**a) Revisione di indirizzi operativi e chiarimenti del Ministero dell'Interno.**

Il Ministero dell'Interno è intervenuto con la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015, rivedendo alcuni indirizzi precedentemente segnalati (Circolari n. 16 e n. 19 del 2014 già nel nostro sito) e chiarendo alcuni profili relativi alle procedure ex artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014 convertito con modificazioni nella L. 162/2014. Nel rinviare alla attenta lettura della Circolare in oggetto, pubblicata nel nostro sito, si possono così sintetizzarne i contenuti:

**a1)** il divieto di ricorrere alla procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile (art.12, comma 2) si applica solo ove vi siano figli minori, portatori di handicap grave o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, comuni alla coppia: il divieto, dunque, non si estende ai casi in cui vi sia prole di uno soltanto dei coniugi (come, invece, indicava la circolare n.19/2014);

**a2)** l'accordo stipulato dinanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12, comma 3) non può contenere "patti di trasferimento patrimoniale", produttivi di effetti reali, ma solo disposizioni di natura economica, senza effetti traslativi. Gli ufficiali di stato civile, pertanto, potranno ricevere l'accordo contenente obblighi di versamento di somme di denaro a titolo contributivo (assegni di mantenimento o divorzili), revoche o modifiche agli stessi (come invece escludeva la circolare n. 19/2014);

**a3)** il termine previsto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, di 10 giorni per la trasmissione all'ufficiale di stato civile dell'accordo in copia autentica, munito del nulla osta o dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del decreto del Presidente del tribunale, decorre dalla comunicazione ai difensori del provvedimento a cura della segreteria o della cancelleria (come già indicato nella nostra Circolare n. 5/2015);

**a4)** alla trasmissione di cui al punto precedente, è sufficiente proceda uno soltanto degli avvocati ed una volta che si è avvenuta la trasmissione non sarà applicabile la sanzione prevista all'art.6, comma quarto, essendo sufficiente che sia stato rispettato il termine per la trasmissione

**b) Prassi per il deposito ed il ritiro dell'accordo in Segreteria della Procura**

E' stato segnalato che, difformemente alle indicazioni inizialmente date dal Procuratore della Repubblica e riportate nella nostra Circolare n. 5/2015, secondo cui andrebbe depositato un unico originale dell'accordo, di recente è stato richiesto il deposito di un doppio originale; così, per il ritiro, è stata data l'indicazione dalla Segreteria della Procura che vi provveda l'avvocato della parte o su delega scritta un suo incaricato. Ai fini di acquisire la necessaria chiarezza operativa, è stato, quindi, già chiesto un nuovo confronto con il Procuratore per sciogliere dubbi e chiarire nuovamente le prassi. Dell'esito gli iscritti verranno informati prontamente.

**c) Parametri dei compensi da applicare alla procedura di negoziazione assistita**

La novità dell'istituto della negoziazione assistita in generale e con le specificità riferite alle procedure di separazione, divorzio e relative modifiche, sollecita una riflessione anche in punto compensi dei legali (sui quali il D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, dà un'unica prescrizione all'art. 3 comma 6, prevedendo l'assenza di compenso laddove la parte si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Premesso che l'art. 1 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 prevede, e ciò è di nostro interesse, la libera pattuizione del compenso, solo in difetto di determinazione scritta od in mancanza di determinazione consensuale troveranno applicazione le tabelle allegate al Decreto. Ferma restando, quindi, l'opportunità dell'introduzione nel preventivo, all'atto dell'assunzione dell'incarico, anche di tale attività (considerato oltretutto il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità/obbligatorietà, a seconda dei casi, della negoziazione assistita), il parametro di riferimento parrebbe essere, quindi, quello applicabile alle prestazioni di assistenza stragiudiziale (artt. 18,19 e 21 del D.M. n. 55/2014 e tabella n. 25) e, per le procedure ex art. 6 segnatamente per la sola fase successiva alla rimessione della procedura al Presidente del tribunale, la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione (tabella n. 7). In tal senso, deporrebbe la natura di procedura di volontaria giurisdizione di tale fase, come statuito anche dal recentissimo decreto del Tribunale di Torino, sez. VII, 20 aprile 2015 (reperibile ne [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Il Consiglio dell'Ordine si riserva in ogni caso di approfondire ulteriormente il tema, ritornando all'esito sull'argomento.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Sonogo

